

STATUTO della**"FONDAZIONE ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MARIA PIA ETS"****Art. 1 - Origini, Denominazione e Sede**

1.1 La "Fondazione Asilo Infantile Principessa Maria Pia", trae le sue origini dall'"Asilo infantile di Bagnolo Piemonte" eretto a Ente Morale con R.D. del 21 novembre 1890 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno in data 10 dicembre 1890 n. 290. Successivamente è stata istituita con D.M. 14 dicembre 1942 l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo Infantile Principessa Maria Pia", così come voluto da Don Giuliano Poetto, con atto di donazione in data 9 marzo 1942 a rogito notaio Rinaudo Chiaffredo allora di Saluzzo, numero 1663/1293 di repertorio. L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo Infantile Principessa Maria Pia" è stata poi retta da statuto approvato dalla Regione Piemonte con DGR N. 112 - 1358 del 12 settembre 1995.

Con determina della Regione Piemonte numero 010 del 23 gennaio 2003 le è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con trasformazione da IPAB a Fondazione con l'assunzione della denominazione "FONDAZIONE ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MARIA PIA".

La Fondazione e' stata riconosciuta come Scuola dell'Infanzia Paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 con decreto protocollo 2789/3 del Ministero della Pubblica Istruzione del 20 febbraio 2002.

1.2 Il presente Statuto è adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in " FONDAZIONE ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MARIA PIA ETS".

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

1.3 La Fondazione ha sede legale in Bagnolo Piemonte, Via Don Poetto n. 3. Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli organi competenti. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Piemonte.

1.4 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

2.1 La Fondazione è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini e di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori e ambiti di attività:

a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e di tutti i servizi educativi e didattici connessi quali a titolo esemplificativo pre e post scuola, laboratori didattici, sezioni primavera, ecc.

(D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera d);

b. interventi e servizi socio-educativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni, quali a titolo esemplificativo asili nido, centri prima infanzia, centri ricreativi estivi, attività di assistenza educativa scolastica a sostegno ad alunni disabili o con bisogni educativi speciali, ecc., contribuendo, unitamente allo svolgimento della scuola dell'infanzia, allo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini e bambine di età compresa tra gli zero e i sei anni, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65, nonché interventi a sostegno della genitorialità e dei compiti educativi delle famiglie delle bambine e dei bambini frequentanti, o che intendono frequentare, la scuola e i servizi socio-educativi della Fondazione (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera a);

c. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione

(D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera i);

d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera l);

e. erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socio-educativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi

erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera u).

2.2 I servizi scolastici e socio-educativi di cui al comma 2.1, costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.Lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 con decreto protocollo 2789/3 del Ministero della Pubblica Istruzione del 20 febbraio 2002 e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, la Fondazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

2.3 La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dalla Fondazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna (con priorità ai residenti nel territorio di Bagnolo Piemonte), nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

2.4 Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socio-educativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

2.5 La Fondazione può aderire a reti associative e organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

2.6 La Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.

2.7 La Fondazione può esercitare attività diverse rispetto a quelle sopra elencate, purchè siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del Terzo Settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni (D.Lgs. 117/2017, Art. 6).

2.8 Unicamente per il perseguimento degli scopi sopra indicati, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

2.9 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,

inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti (D.Lgs. 117/2017, Art. 7).

Art. 3 - Volontari

3.1 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo degli stessi anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

3.2 I volontari che svolgano l'attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro, da vidimare e tenere ai sensi del D.M. 6 ottobre 2021.

3.3 I volontari, occasionali e non, vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Patrimonio e mezzi finanziari

4.1 Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti.

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed

oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

4.2 La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socio-educative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o co-progettazione;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 2;
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

4.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, a lavoratori e collaboratori, a amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 - Organi della Fondazione

5.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge o si ritenga opportuno nominarlo.

5.2 Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e di revisione, fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali.

5.3 In deroga al comma precedente può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 6 - Organo Amministrativo

6.1 L'organo amministrativo della Fondazione è un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e precisamente:

- un membro, un sacerdote o un religioso o un laico, nominato dall'Ordinario della Diocesi di Saluzzo (Vescovo), sentito il Parroco pro tempore della parrocchia di San Pietro in Vincoli di Bagnolo Piemonte; tale membro è di diritto il Presidente della Fondazione;
- un consigliere nominato dal Parroco pro tempore della parrocchia di San Pietro in Vincoli di Bagnolo Piemonte, sentito il Consiglio Pastorale e con parere positivo del Consiglio per gli Affari Economici;
- due consiglieri nominati dai genitori dei bambini che frequentano la scuola

dell'infanzia, secondo le modalità previste dal regolamento;

- un consigliere nominato dal Comune di Bagnolo Piemonte.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, la nomina da parte del Comune di Bagnolo Piemonte, si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato.

Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art.5.

6.2 Tutti i membri del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo di anni cinque, e possono essere riconfermati per un secondo mandato. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo amministrativo. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone da nominare.

6.3 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

6.4 I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

6.5 In caso di decadenza o dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra

causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario o cessato dalla carica per la sua sostituzione. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

6.6 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

6.7 I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

6.8 Sono cause di esclusione dall'Organo Amministrativo:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

6.9 L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 7 – Funzioni dell'Organo Amministrativo

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione. Esso in particolare:

- assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale;
- nomina eventualmente, su proposta del Presidente, il personale direttivo della scuola e dei servizi attivati stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario;

- stipula le convenzioni con Enti privati ed Enti pubblici, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, in linea con gli scopi del presente statuto e fermo restando l'autonomia dell'attività scolastica retta dalla normativa nazionale e regionale sulla parità
- delibera i contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione, di affidamento di lavori, e i contratti relativi ai beni stabili ed ai mutui passivi;
- delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 207/2001;
- delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali;
- delibera l'entità delle rette di frequenza della scuola e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- approva il bilancio di esercizio nonché il programma di attività con il bilancio preventivo;
- approva il bilancio sociale ove previsto;
- approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di tre quarti dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica;
- delibera la proposta di trasformazione, fusione, scissione e/o l'estinzione dell'Ente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento

della Scuola dell'Infanzia e dei servizi socio-educativi avviati;

- fissa i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui al presente

Statuto

- individua le attività diverse, di cui all'art. 2.7 dello Statuto;

- delibera sulla partecipazione a reti associative e a forme di collaborazione con altri

Enti;

- conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al presidente, sia ai singoli

componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione

assunta e depositata nelle forme di legge;

- adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e

non riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli

affari che interessano la Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste.

Art. 8 – Adunanze dell'Organo Amministrativo

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per

l'approvazione del bilancio d'esercizio e per definire il programma di lavoro per

l'anno successivo nonché ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del

Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio

stesso.

8.2 La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno

dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione da recapitarsi, anche in via

telematica, ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e non

meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

La convocazione può avvenire anche in luogo diverso dalla sede della Fondazione

purchè in Italia.

8.3 L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.

8.4 Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quelle relative alle modifiche statutarie, alla trasformazione, fusione, scissione, estinzione dell'ente nonché quelle relative all'acquisto o alienazione di beni immobili patrimoniali che richiedono le maggioranze qualificate riportate al precedente articolo 7. Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

8.5 Le votazioni avvengono per appello nominale. Sono sempre a voto segreto le votazioni inerenti persone.

8.6 Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

8.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

Art. 9 – Presidente della Fondazione

9.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

9.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

9.3 Il Presidente esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, stabilendo i limiti di spesa.

Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può sempre adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

9.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di nomina.

Art. 10 - Organo di controllo

10.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previamente stabilendo se costituirlo in forma monocratica o collegiale.

10.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

10.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

10.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - Il Revisore legale dei Conti

11.1 Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, che rendano obbligatoria la nomina di tale organo, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro.

11.2 La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori contabile per la durata di cinque anni con possibilità di rinnovo.

11.3 Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro revisore.

11.4 Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 10 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs. 117/2017.

11.5 Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Art. 12 - Libri

12.1 La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo nonché il libro dei Volontari.

12.2 I libri sono tenuti a cura dell'Organo Amministrativo.

12.3 È fatto diritto ai soggetti di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017 – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Amministrativo di almeno tre giorni.

Art. 13 - Esercizi e Bilancio

13.1 L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

13.2 La Fondazione terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al bilancio è allegata la relazione dell'Organo di controllo.

13.3 Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

13.4 L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 14 - Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

14.1 La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per

tempo vigenti.

14.2 Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

14.3 Ai fini dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

14.4 E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 15 - Il Segretario

15.1 Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali.

15.2 Il Segretario della Fondazione cura la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità della Fondazione, redige il bilancio di previsione e il suo consuntivo. Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Suddette incombenze possono essere oggetto di affidamento da parte del Consiglio

di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni o professionisti abilitati.

15.3 Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del consiglio

d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

Art. 16 - Trasformazione, Fusione, Scissione

16.1 La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art.

42-bis del Codice Civile.

La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo Amministrativo,

con i modi e le maggioranze di cui all'art. 7 del presente statuto.

Art. 17 – Estinzione della Fondazione

17.1 La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui

all'art. 27 del Codice civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore, d'ufficio o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con

conseguente avvio delle procedure di liquidazione ai sensi di legge.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, la devoluzione del

patrimonio verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza

prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice civile, stabilendosi che tale

patrimonio, verrà devoluto con deliberazione ad altri enti del Terzo settore aventi

analoghe finalità, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del

Terzo settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 117/2017,

salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Disposizioni finali

18.1 La Fondazione aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e fa

proprie le norme contenute nel Regolamento generale delle Scuole Materne aderenti.

18.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in

materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e

il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in
quanto compatibili, le norme del codice civile.

In originale firmato:

Maria Elisa BOSIO

Lara GILI Notaio (impronta del sigillo)